



Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. AQ

ANNO XXXV

N. 11

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 2 APRILE 2004 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.**

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2004, n.11:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.9.1994, n.62 - Credito agrario agevolato.

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2004, n. 12:

Rendiconto generale per l'esercizio 2002. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2004, n.13:

Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 13.02.2004, n.55:

Deliberazione della Giunta Regionale 19.06.03, n.498 - Estensione da quattro a sei mesi durata tirocini formativi e di orientamento contemplati dal programma sperimentale diretto ai lavoratori fuoriusciti dalla lista di mobilità alla stessa allegato.

DELIBERAZIONE 20.02.2004, n.105:

IPAB - Istituto "San Luigi Gonzaga" di Chieti - Ricostituzione organo di amministrazione e nomina organo di revisione contabile.

DELIBERAZIONE 20.02.2004, n.106:

IPAB - Casa di Riposo "F. Alessandrini" di Civitella del Tronto (TE). L.R. 29 novembre 1999, n. 125.Nomina Amministratore Unico.

DELIBERAZIONE 20.02.2004, n.107:

IPAB - Istituti Assistenziali Riuniti Casa di Riposo - Orfanotrofio Femminile "De Sanctis - Del Bono" di Penne (PE) - Ricostituzione organo di amministrazione e nomina organo di revisione contabile.

DELIBERAZIONE 27.02.2004, n.119:

Avviso per la presentazione di progetti a valere sulla Misura D1 Azione 4 - Grandi Imprese.Proroga termine.

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI L'AQUILA

Decreto n° 09431 del 04/03/2004 relativo alla determinazione delle indennità d'esproprio da corrispondere ai proprietari esproprianti per il riordino e la sistemazione generale della S.P. n° 117 di "Mastroiacovo" Comune d' Introdacqua e Sulmona.

COMUNE DI CELANO (AQ)

Avviso di deposito atti, nella segreteria comunale, concernente l'espropriazione dei beni occorrenti per i lavori di costruzione della strada di collegamento complesso scolastico Madonna delle Grazie – Via Collutri – Via Granatieri di Sardegna.

COMUNE DI
LUCO DEI MARSII (AQ)

Espropriazione per Pubblica Utilità. Lavori di urbanizzazione località Petogna. Decreto di indicazione dell' indennità provvisoria. (l. 22.10.1971, n. 865, art. 11).

COMUNE DI
MARTINSICURO (TE)

Piano particolareggiato di comparto turistico di tipo “C” per la realizzazione di un complesso residenziale – turistico di cui art. 30.1 del NTA del vigente PRG sito in Villa Rosa, strada provinciale n. 71 (Via Magenta) – Controdeduzioni alle osservazioni – Approvazione definitiva.

COMUNE DI
CITTA' S. ANGELO (PE)

- Deposito presso la Segreteria Comunale degli atti inerenti l' Approvazione procedimentale Art. 11 L. n. 241/90 – Adozione variante al P.R.G.

- Deposito presso la Segreteria Comunale degli atti inerenti l'intervento in località Marina da parte della Ditta Martinelli Giancarlo. Adozione Variante al P.R.G.

- Approvazione piano particolareggiato della Marina. Adozione variante al P.R.G.

ENEL DISTRIBUZIONE
SOCIETA' PER AZIONI
ZONA TERAMO

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio Km 1.300 di linea MT 20 KV in cavo cordato da 3x95+50y mmq; Km 0,040 di linea MT 20 KV in cavo cordato interrato 3x95+50y tra le cabine “Depuratore” (Basciano) e la cabina “Leonetti” (Penna S. Andrea) (pratica 274/D/TE).

PROGETTO STIFFE S.P.A.
SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria.

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2004, n.11:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.9.1994, n.62 - Credito agrario agevolato.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art.1

Modifiche all'art. 1 della L.R. 62/1994

1. All'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 62/1994 dopo la parola "bestiame" sono inserite le seguenti parole "macchine ed attrezzature agricole".

Art. 2

Modifiche all'art. 2 della L.R. 62/1994

1. All'art. 2 della citata legge regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lett. d) del primo comma è sostituita dalla seguente:

"d) le Società promosse per l'esercizio dell'agricoltura e costituite con atto pubblico registrato presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio, da coltivatori diretti e assimilati";

b) dopo la lett. g) del 1° comma, è aggiunta la seguente lett. g bis):

"g bis) i Cofidi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 100/1999, per conto dei propri associati.

Art.3

Modifiche all'art. 3 della L.R. 62/1994

1. All'art. 3 della L.R. 62/1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1) Tutte le operazioni di credito di esercizio per la conduzione, nonché quelle per la concessione di acconto ai soci di cooperative, associazioni o consorzi e società di cui all'art. 2 saranno effettuate mediante rilascio di cambiali agrarie."

b) al comma 2 le parole “Giunta Regionale Settore Agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione Agricoltura - Servizio competente alla gestione della L.R. 62/94”;

c) al comma 4 sostituire le parole “circolare del Settore Agricoltura” con “atto della Giunta regionale”.

Art.4

Modifiche all’art.4 della L.R. 62/1994

1. L’art.4 della citata legge è sostituito dal seguente:

“Art.4

1. Per l’acquisto di bestiame possono essere concessi prestiti annuali e poliennali.
2. Per l’acquisto di macchine ed attrezzature possono essere concessi prestiti poliennali.
3. I prestiti poliennali di cui ai commi precedenti hanno la durata fino a 5 anni.
4. I limiti della spesa ammissibile per i predetti prestiti, il tasso da applicarsi, le modalità di erogazione, la documentazione necessaria, le modalità di liquidazione del concorso regionale e quant’altro potrebbe interessare il procedimento sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
5. Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in semestralità al tasso agevolato in vigore al momento del rilascio del nulla-osta.
6. Detto concorso è concesso alle Banche in unica soluzione scontato all’attualità.
7. Le domande intese ad ottenere il prestito vanno presentate ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio, in qualità di responsabili del procedimento i quali, a seguito di istruttoria, emettono entro 30 giorni il relativo nulla-osta.
8. Le Banche convenzionate, per gli interventi di cui alla presente legge, ed i Cofidi, per gli interventi di cui all’art.3 - lettera b) - della L.R. 100/99, provvedono a trasmettere al Servizio competente alla gestione della L.R. 62/94 della Direzione Agricoltura appositi rendiconti, secondo le modalità stabilite nei criteri di cui al quarto comma del presente articolo.
9. Per la concessione dei prestiti poliennali per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole, di durata fino a 5 anni, viene assegnata alla FIRA S.p.A. la somma di Euro 50.000,00 per la formazione di un fondo, la cui gestione è regolamentata con apposita Convenzione. La FIRA S.p.A., per la concessione dei suddetti prestiti, deve attenersi alle modalità stabilite nei criteri di cui al quarto comma del presente articolo. Detto fondo può essere incrementato con Determinazione Dirigenziale, in base alla disponibilità di bilancio, sulla scorta delle previste necessità comunicate dalla FIRA stessa.”

Art.5

Integrazioni alla L.R. 62/1994

1. Dopo l’art.4 della L.R. 62/1994 è inserito l’art.4 bis):

“Art.4 bis

1. I mutui a breve, medio e lungo termine, che beneficiano di contributi regionali in conto interessi, posti in essere dalle Banche convenzionate con la Regione Abruzzo, si considerano estinti nel momento in cui la Banca avvia l'azione di recupero. In questo caso e in caso di estinzione anticipata volontaria il concorso regionale nel pagamento degli interessi viene a cessare.
2. Ai mutui a breve, medio e lungo termine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.128 della legge 388/2000.
3. I contratti di mutuo che beneficiano del concorso regionale in conto interessi non possono prevedere deroghe all'art.1957 del Codice Civile.”

Art.6

Integrazioni alla L.R. 62/1994

1. Dopo l'art.4 bis della precitata legge regionale è aggiunto l'art.4 ter:

“Art.4 ter

1. I mutui contratti per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice prima dell'entrata in vigore della L.R. 53/97 possono essere rinegoziati, a richiesta degli interessati secondo le disposizioni stabilite dall'art.5 della medesima L.R. 53/97.”

Art.7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Clausola sospensiva di efficacia

Agli interventi previsti dalla presente legge sarà data attuazione successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione CE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino Ufficiale della Regione*”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 marzo 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2004, n. 12:

Rendiconto generale per l'esercizio 2002. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002 è approvato con le risultanze esposte negli articoli che seguono.
2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nell'elaborato allegato alla presente legge.

**CAPO I
CONTO FINANZIARIO**

SEZIONE I
GESTIONE DELLA COMPETENZA

Art.2

1. Le entrate accertate durante l'esercizio 2002, analiticamente indicate nel successivo Art.4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

Accertamenti	Euro 4.431.284.404,07
dei quali riscossi e versati	Euro 2.349.173.287,80
e rimasti da riscuotere e versare	Euro 2.082.111.116,27

Art.3

1. Le spese impegnate durante l'esercizio 2002, analiticamente indicate nel successivo art.4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

Impegni	Euro 4.192.847.736,21
---------	-----------------------

dei quali pagati	Euro 2.330.576.921,24
e rimasti da pagare	Euro 1.862.270.814,97

Art.4

1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2002 è determinato nel modo che segue:

ENTRATE ACCERTATE

Titolo I

Entrate tributarie	Euro 1.463.893.086,07
--------------------	-----------------------

Titolo II

Entrate per quote di tributi dello Stato	Euro 657.529.164,94
--	---------------------

Titolo III

Entrate extratributarie	Euro 23.002.335,54
-------------------------	--------------------

Titolo IV

Entrate provenienti dall'alienazione e dell'ammortamento dei beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti	Euro 515.813.816,78
--	---------------------

Titolo V

Entrate derivanti da mutui e obbligazioni	Euro 319.040.000,00
---	---------------------

Titolo VI

Contabilità speciali	Euro 1.452.006.000,74
----------------------	-----------------------

Totale delle entrate accertate

Euro 4.431.284.404,07

SPESE IMPEGNATE

Titolo I

Spese correnti	Euro 1.812.387.693,26
----------------	-----------------------

Titolo II

Spese in conto capitale	Euro 678.265.979,19
-------------------------	---------------------

Titolo III

Spese per rimborso di mutui

e prestiti Euro 250.188.063,02

Titolo IV

Contabilità speciali Euro 1.452.006.000,74

Totale delle spese impegnate

Euro 4.192.847.736,21

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA

Entrate accertate Euro 4.431.284.404,07

Spese impegnate formalmente Euro 4.192.847.736,21

Avanzo Euro 238.436.667,86

SEZIONE II GESTIONE DEI RESIDUI

Art.5

1. I residui attivi derivanti dal conto per l'esercizio 2001 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

Partite riscosse per complessivi Euro 922.372.877,88

Partite rimaste da riscuotere per
complessivi Euro 1.204.671.898,36

Art.6

1. I residui passivi derivanti dal conto per l'esercizio 2001 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

Partite pagate Euro 726.617.683,79

Partite rimaste da pagare Euro 468.390.724,22

Art.7

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2002 per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2001 e dai pagamenti per azioni esecutive non ancora regolarizzate è determinato in euro 384.046.040,65.

2. I movimenti di cassa figurativi che conseguono all'applicazione dell'Art.35 della Legge 30 marzo 1981, n.119, nonché quelli che si riferiscono alle modalità di pagamento del Fondo Sanitario Nazionale e di altre partite a mezzo della Tesoreria Centrale dello Stato, sono ricompresi nei capitoli 61200, 61201, 61202 e 441200, 441201, 441202 rispettivamente, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

SEZIONE III
RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2002 TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA

Art.8

1. I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2002 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2002 (art.2)	Euro 2.082.111.116,27
--	-----------------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art.6)	Euro 1.204.671.898,36
---	-----------------------

Totale residui attivi	Euro 3.286.783.014,63
-----------------------	-----------------------

Art.9

1. I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2002 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare sulla spesa impegnata per competenza (art.3)	Euro 1.862.270.814,97
---	-----------------------

somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art.7)	Euro 468.390.724,25
--	---------------------

Totale residui passivi	Euro 2.330.661.539,22
------------------------	-----------------------

SEZIONE IV
RISULTATI GENERALI

Art.10

1. Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2002 è determinato in Euro 956.121.475,41, come emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto riepilogativo nelle cifre che seguono:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2002 presso il tesoriere	Euro 170.030.304,43
--	---------------------

Azioni non esecutive anni precedenti non regolarizzate	Euro	- 21.191,64
Fondo di cassa regionale al 1° gennaio 2002	Euro	170.051.496,07
Riscossioni 2002	Euro	3.271.546.165,68
Pagamenti 2002	Euro	3.057.194.605,03
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	Euro	357.016,07
Fondo di cassa al 31 dicembre 2002	Euro	384.046.040,65
Residui attivi	Euro	3.286.783.014,63
Residui passivi	Euro	2.330.661.539,22
Saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2002	Euro	1.340.167.516,06

CAPO II
RENDICONTO DEGLI ENTI
DIPENDENTI

Art.11

1. Ai sensi dell'art.50 della L.R. 25 marzo 2002, n.3 sono approvati, quali allegati al rendiconto generale della Regione, i rendiconti delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti, L'Aquila, Teramo per l'esercizio 2002.

Art.12

1. Ai sensi dell'art.50 della L.R. 25 marzo 2002, n.3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Ente Abruzzo Lavoro per l'esercizio 2002.

Art. 13

1. Ai sensi dell'art.50 della L.R. 25 marzo 2002, n.3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R. - per l'esercizio 2002.

Art.14

1. Ai sensi dell'art.50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A. - per l'esercizio 2002.

Art.15

1. Ai sensi dell'art.50 della L.R. 25 marzo 2002, n.3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. - per l'esercizio 2002.

Art.16

1. Ai sensi dell'art.50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A. - per l'esercizio 2002.

CAPO III CONTO DEL PATRIMONIO

Art.17

1. Il conto del patrimonio per l'esercizio 2002 è approvato nelle seguenti risultanze:

Totale attività	Euro 3.807.297.096,67
Totale passività	Euro 4.607.718.942,30
Passivo patrimoniale	Euro 800.421.845,63

CAPO IV NORME FINALI

Art.18

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 marzo 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2004, n.13:

Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art.1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, intende promuovere iniziative volte alla conservazione, recupero e rivitalizzazione dei Centri Storici, nei quali sia riconosciuta la presenza di considerevoli valori socio-culturali, storici, architettonici ed ambientali, dei comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nel Centro Storico e comunque con popolazione inferiore a 25.000 abitanti nell'intero comune.

2. Il numero di abitanti è desunto dal dato ISTAT relativo all'anno precedente quello di presentazione dell'istanza di finanziamento.

3. Per tali fini sono sostenuti con finanziamenti erogati dalla Regione i Comuni che promuovono:

a) interventi di valorizzazione della qualità architettonica dell'abitato e/o porzioni di esso, nonché valorizzazione delle costruzioni di particolare rilievo urbanistico ambientale degli accessi al Borgo, con particolare riferimento alla salvaguardia dei caratteri dell'architettura locale, della morfologia urbana e delle tecniche di lavorazione tradizionali;

b) interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, anche se destinati:

1. alla ricettività turistica;

2. alla ristorazione;

3. alla produzione e vendita di prodotti tipici dell'artigianato locale ed alla vendita di quelli tipici dell'agricoltura;

c) interventi finalizzati alla cura e alla valorizzazione dell'immagine dell'abitato e quelli riconducibili alla nozione più generale di arredo urbano;

d) interventi finalizzati alla realizzazione di spazi e strutture destinate ad ospitare eventi e manifestazioni, al coperto o all'aperto, con lo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità e di soggiorno nei Centri Storici.

Art.2

Definizioni

1. Si considerano Centri Storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e culturali.
2. Per Borgo si intende un insieme armonico di elementi urbanistici, architettonici e storici, correlati ad una presenza di attività artigianali, turistiche e di servizio.
3. Per interventi di cui alla lettera a) del comma 3 del precedente articolo 1 si intendono le opere:
 - a) che sono finalizzate all'eliminazione di elementi non originari;
 - b) al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici e/o di ambiti particolarmente caratteristici;
 - c) che concorrono alla migliore fruibilità collettiva di presenze storiche-architettoniche e sociali esistenti;
 - d) che tendono anche alla sola riduzione dei caratteri di degrado indicati dall'art.28 della L.R. 12.4.1983, n. 18;
 - e) che perseguono la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici.
4. Per gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, si intendono quelli definiti nell'art.30 della richiamata legge regionale urbanistica n.18 del 12 aprile 1983 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per gli interventi finalizzati alla cura e valorizzazione dell'immagine dell'abitato di cui alla lettera c) del comma 3 del precedente articolo 1 si intendono le opere rivolte alla definizione del sistema informativo (planimetrie, piante, ingressi, percorsi, emergenze, funzioni, insegne permanenti ed occasionali), delle vedute e degli elementi espositivi, dei dispositivi di sicurezza e di protezione (balaustre, ringhiere, balconate) della raccolta dei rifiuti solidi urbani (bidoni, cestini del verde puntuale (fioriere, vasi).
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati ed eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettonico-ambientali degli ambiti spaziali interessati ed in coerenza con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico-edilizie comunali.
7. Gli interventi devono tener conto della valorizzazione della cromia urbana sulla scorta di un Piano del Colore e dell'Arredo Urbano; in assenza di tale strumento i regolamenti edilizi dovranno essere integrati con un abaco dei colori tradizionali locali e con la definizione di tipologie cromatiche afferenti i colori di fondo di facciata, dei rilievi architettonici (cornicioni, marcapiani, riquadrature, ecc.), degli infissi e degli elementi metallici.
8. Gli interventi devono essere realizzati mediante applicazione, per quanto possibile di tecniche storiche di lavorazione.

Art.3

Programmi finanziabili

1. La Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria delibera emana apposito bando.

2. I comuni interessati, ai quali la presente legge demanda il ruolo cardine di promotore e coordinatore di tutte le iniziative nonché la gestione della rendicontazione finale dell'intero programma, predispongono appositi programmi che tengano conto delle finalità, delle definizioni e delle norme di cui alla presente legge.
3. I comuni, nei loro programmi includono gli interventi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) completamento di azioni organiche già avviate dallo stesso comune o da altri Enti Pubblici o ad esse complementari;
 - b) contribuiscano al miglioramento della qualità insediativi e della fruibilità turistica dei centri storici;
 - c) siano caratterizzati, per qualità ed esemplarità della progettazione, con particolare riferimento agli aspetti architettonici, tecnologici della tradizione locale e del risparmio energetico, nonché per le soluzioni individuate rispetto ai costi ed agli effetti indotti ai fini della rivitalizzazione del centro storico.
4. Costituisce titolo preferenziale, al fine della ammissibilità al finanziamento, la compresenza di più di due delle caratteristiche indicate al comma precedente.
5. Per la predisposizione dei programmi, i comuni interessati raccolgono, mediante appositi bandi pubblici, le istanze e le proposte costruttive dei privati corredate da schede descrittive dell'intervento con relativa quantificazione di spesa utilizzando all'uopo il prezzario regionale che, unitamente agli interventi pubblici, costituiscono presupposto per l'assunzione del programma da parte del Consiglio comunale.
6. Gli interventi inclusi nel programma, distinti tra pubblici e privati, dovranno dar luogo a due distinte graduatorie redatte secondo giustificati criteri di priorità, con la previsione di un ordine per gli eventuali beneficiari a partire dai residenti e emigrati di ritorno, predeterminati in sede di bando, in base alle quali, con riferimento alle risorse disponibili, si procederà all'assegnazione delle provvidenze finanziarie richieste.

Art.4

Documentazione a corredo dei programmi

1. A corredo dei programmi i comuni devono allegare almeno la seguente documentazione di base:
 - a) scheda valutativa contenente:
 1. relazione illustrativa della situazione demografica e sua evoluzione; del flusso turistico in essere e potenziale; dell'offerta turistica presente in ordine alle potenzialità ricettive e della dotazione di servizi, del calendario delle manifestazioni ed eventi, loro natura e anzianità di svolgimento ed ogni altra notizia utile a delineare le peculiarità e le suscettività del Centro Storico;
 2. relazione illustrativa afferente la qualità d'insieme del Centro Storico e del territorio di appartenenza;
 3. descrizione e valutazione qualitativa degli interventi inclusi nel programma;
 4. fattibilità degli interventi inseriti nel programma; documentazione circa la proprietà degli spazi e degli immobili oggetti di esso e relativi certificati di destinazione urbanistica;

5. relazione valutativa degli effetti indotti del programma nei servizi pubblici, sulle attività ricettive, sulle attività artigianali, ecc.;

6. quadro economico riepilogativo dal quale risulti l'entità dell'intervento;

7. conformità degli interventi alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, comma 5, nonché alle previsioni e prescrizioni al P.R.P.E. di cui all'art. 27 L.R. 18/1983, piano di cui i comuni devono attestare la vigenza alla data di pubblicazione del bando;

b) Idonea documentazione fotografica e grafica che metta in evidenza le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive degli immobili e/o degli spazi oggetto d'intervento;

c) Relazione tecnico-finanziaria sulla fattibilità del programma, sulle caratteristiche dei servizi che si intendono offrire; piano finanziario sulla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e della sua gestione;

d) Eventuali provvidenze finanziarie, integrative di quelle di cui alla presente legge, già disponibili ovvero oggetto di procedure di attivazione già avviate ovvero frutto di accordi di programma già sottoscritti.

2. Pena la automatica decadenza dal beneficio, gli interventi devono essere conclusi entro 3 anni decorrenti dalla data della notifica al comune della deliberazione della Giunta regionale approvativa del programma.

3. Per comprovati motivi, previa richiesta del comune interessato, prima del termine di scadenza, la Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Settore OO.PP. Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale e Protezione Civile, può concedere una sola volta una proroga.

4. Il Sindaco dichiara la decadenza dai benefici concessi, qualora accerti che gli interventi non vengano realizzati in conformità dei relativi progetti approvati o non vengano rispettate le destinazioni d'uso del progetto.

5. La Giunta regionale esercita il potere di vigilanza, di cui al precedente comma, per le opere degli Enti Locali finanziati su richiesta del Componente preposto al Settore OO.PP. Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale e Protezione Civile.

6. Alla data di scadenza del programma è consentito al comune il riutilizzo delle economie delle somme, già destinate ai privati in sede di approvazione del programma medesimo, per il completamento di opere pubbliche in corso e per la migliore fruibilità dei Centri Storici, con particolare riguardo alla realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L.9.01.1989 n.13, ed al contenimento del rischio sismico.

Art.5

Procedure di approvazione dei programmi - soggetti beneficiari - misure e modalità di erogazione del finanziamento

1. I programmi approvati dai comuni ai fini della presente legge vengono trasmessi alla Giunta regionale - Settore OO.PP. Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale e Protezione Civile - nei tempi di cui al successivo articolo 6.

2. Tali programmi sono sottoposti, per la verifica dei requisiti stabiliti all'esame di un organismo tecnico composto da esperti in materia e nominato con Determina del Direttore competente, previa definizione da parte della Giunta Regionale dei requisiti e delle modalità di costituzione e di funzionamento.

3. I programmi ritenuti congrui a termini delle disposizioni precedenti, sono approvati con delibera dalla Giunta regionale; con la stessa deliberazione viene anche definita la misura globale del contributo erogabile a favore del comune.

4. Il comune sulla base del finanziamento concesso stabilisce la misura del finanziamento per ciascun intervento privato che in nessun caso potrà superare il 30% della spesa ammissibile pari a 30.000,00 Euro per unità immobiliare, calcolata con i limiti di costo dell'Edilizia Residenziale Pubblica. Qualora vi siano interventi coordinati, interessanti più di cinque unità immobiliari, il limite massimo della spesa ammissibile è fissato in 150.000,00 Euro.

5. È ammesso a finanziamento un solo programma per ogni comune e l'agevolazione finanziaria consiste nella concessione da parte della Regione Abruzzo di un contributo in conto capitale per l'anno 2004 per un importo massimo di 150.000,00 Euro, elevato ad Euro 250.000 per i comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte in area parco, riserve naturali, comunque aree protette e/o inseriti negli Accordi Quadro dei PRUSST, ed a Euro 300.000,00 per il primo anno di applicazione della presente legge, ai comuni aderenti al Club denominato "I Borghi più belli d'Italia", promosso e sostenuto dall'A.N.C.I., riconoscendo le finalità del Club, improntate alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale del comune, tra le priorità dell'attività politico-amministrativa, di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale definite dallo Statuto regionale e riconfermate in tutti i documenti della pianificazione e programmazione regionale.

Art.6

Norme procedurali

1. La procedura per l'accesso ai finanziamenti per il solo primo anno è quella stabilita negli articoli 4 e 5.
2. Per accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge per gli anni successivi a quello della sua entrata in vigore, i comuni devono presentare i programmi secondo le modalità previste dal bando di cui all'art.3.
3. La Giunta regionale può, motivatamente, modificare i termini temporali di cui sopra.

Art.7

Norme transitoria

1. Per gli anni successivi le quote massime di finanziamento dei programmi, di cui al comma 5, dell'art.5, sono definite con il provvedimento legislativo di rifinanziamento della presente legge.
2. L'elenco dei comuni aderenti al Club "I Borghi più belli d'Italia" è aggiornato, su proposta dell'A.N.C.I. Abruzzo, con atto della Giunta regionale.

Art.8

Norme finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione del 5 comma dell'articolo 5 della presente legge valutato, per l'anno 2004, in Euro 2.000.000,00 si provvede con quota parte delle economie vincolate relative al capitolo 262401 del bilancio regionale.
2. I contributi erogati ai comuni ed ai privati ai sensi della presente legge sono incompatibili con altre eventuali provvidenze finanziarie, nazionali e/o regionali, relativi alle medesime categorie di lavori. A tal fine farà fede specifica dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.
3. Per interventi afferenti attività produttive, le agevolazioni verranno concesse ai sensi del Regolamento di Esenzione C.E. 70/2001 ovvero ai sensi del Regolamento "De Minimis" C.E. 69/2001; le agevolazioni in questo caso non sono cumulabili ad altri aiuti in base a Leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali erogati per lo stesso intervento.
4. Ai comuni che si trovano in situazione di "dissesto economico" acclarato, ovvero che risultino nell'impossibilità di accedere a mutui, circostanze che devono risultare da apposita certificazione sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile di Settore, viene comunque assicurato un finanziamento pari a 100.000,00 Euro per dare corso ad almeno un intervento pubblico.

Art.9

Disposizioni applicative

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge regionale, ove siano richiesti pareri di autorità diverse, si applicano le disposizioni relative alla Conferenza dei Servizi di cui alla Legge 7 agosto 2000, n.241.
2. L'inizio dei lavori dei singoli programmi dovrà avvenire entro un anno dalla data di ammissione a finanziamento. Decorso infruttuosamente tale termine le spese sostenute dall'Ente inadempiente restano a carico dell'Ente medesimo.

Art.10

Abrogazione

1. La legge regionale 29 giugno 1989, n.49, è abrogata.
2. la legge regionale 14 settembre 1994, n.63, è abrogata.

Art.11

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 marzo 2004

PACE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 13.02.2004, n.55:

Deliberazione della Giunta Regionale 19.06.03, n.498 - Estensione da quattro a sei mesi durata tirocini formativi e di orientamento contemplati dal programma sperimentale diretto ai lavoratori fuoriusciti dalla lista di mobilità alla stessa allegato.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la D.G.R. 19.06.03, n.498, con la quale è stato adottato il programma sperimentale diretto ai lavoratori che, iscritti nella lista di mobilità a norma delle leggi 23.07.91, n. 223 e 19.07.93, n.236 e successive modificazioni ed integrazioni, siano fuoriusciti dalla stessa durante il primo semestre dell'anno 2003 per decorrenza del termine di iscrizione;

Richiamata la D.G.R. 10.12.03, n. 1183 con la quale tale programma è stato esteso ai lavoratori fuoriusciti dalla lista di mobilità nel secondo semestre dell'anno 2003;

Richiamato il paragrafo "Incentivo e Benefici" - punto 1) di tale programma, prevedente la possibilità di attivare tirocini formativi della durata massima di quattro mesi con impegno mensile di 120 ore;

Ritenuto di dover estendere la durata massima di tali tirocini da quattro a sei mesi, così da agevolare ulteriormente l'inserimento nell'attività produttiva dei lavoratori interessati;

Constatato che l'onere finanziario connesso a tale estensione, ammonta ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), di cui 10.000,00 (diecimila/00) per le assicurazioni INAIL e RCT;

Ritenuto che tale onere finanziario trova adeguata copertura nelle risorse già impegnate sul cap.21635 del bilancio regionale relative all'esercizio finanziario 2003 con la richiamata D.G.R. 498/03;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione, dell'Istruzione e dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro della Formazione e dell'Istruzione, sulla legittimità e la regolarità della presente deliberazione, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1. di estendere da quattro a sei mesi la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento contemplati dal programma sperimentale allegato alla D.G.R. 19.06.03, n.498, integrata dalla successiva D.G.R. 10.12.03, n.1138, nel rispetto dei limiti finanziari ivi previsti.

DELIBERAZIONE 20.02.2004, n.105:

IPAB - Istituto "San Luigi Gonzaga" di Chieti - Ricostituzione organo di amministrazione e nomina organo di revisione contabile.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, di:

a) dare atto che il Consiglio di Amministrazione della IPAB - Istituto "San Luigi Gonzaga" di Chieti non risulta rinnovato alla naturale scadenza triennale, secondo quanto previsto dalle intervenute norme regionali (L.R. n.97/99), per cui occorre provvedere alla sua ricostituzione;

b) prendere atto della nota prot.n. 19/04 del 4 febbraio 2004, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale la predetta IPAB ha rimesso, ai fini della predisposizione dell'atto formale di ricostituzione dell'organo di amministrazione, i seguenti atti:

1) provvedimento, prot. n. 32/2003 in data 18 febbraio 2003, dell'Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Chieti-Vasto, concernente la nomina dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, individuati nelle seguenti persone:

- Don Enrico D'Antonio;
- Duero Rossi;
- Giuseppe Di Marzio;
- Ermanno Di Bonaventura;

2) copia del Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Chieti n.58/GAB. del 16 luglio 2003, relativo alla nomina del Dr.Mario DI NISIO, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio di Amministrazione (nota prot.n.424/GAB. del 16 luglio 2003);

3) nota prot.n. 107/03 del 28 luglio 2003 della IPAB concernente la presa d'atto della predetta designazione del membro di rappresentanza provinciale;

c) prendere, altresì, atto della designazione del Componente della Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali, formalizzata con nota prot.n. 162/Segr., in data 15 settembre 2003, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All.B), riferita al Dr.Piervincenzo De Lucia, nato a Guardiagrele (CH) il 14/08/1946 ed ivi residente in Via Marrucina, n.3, in qualità di membro del Consiglio di amministrazione;

d) dichiarare formalmente ricostituito, secondo la previsione dell'art. 11 dello Statuto dell'Ente ed in applicazione della L.R. n.97/99, l'organo ordinario di amministrazione della IPAB - Istituto "San Luigi

Gonzaga” di Chieti, eretta in Ente Morale con R.D. 6 dicembre 1923 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n.6972, nelle seguenti persone:

- Ordinario Diocesano pro tempore - Arcivescovo Metropolitano della Diocesi di Chieti-Vasto - Presidente;
- Don Enrico D’Antonio - Componente;
- Duero Rossi - Componente;
- Ermanno Di Bonaventura - Componente;
- Dr.Mario Di Nisio - Componente;
- Dr.Piervincenzo De Lucia - Componente;

e) stabilire che, come previsto dall’art. 11 dello Statuto dell’Ente, il ricostituito Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni, a decorrere dalla data della riunione di insediamento, convocata dal Presidente, e comunque fino alla eventuale trasformazione della IPAB, ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n.207, ed alla emananda normativa regionale di attuazione, in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero, ricorrendone le condizioni, in persona giuridica privata;

f) porre obbligo alla predetta IPAB di trasmettere al competente Servizio “Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture” il verbale della riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione;

g) procedere, ai sensi dell’art.4 della L.R. 29 novembre 1999, n. 125, alla nomina dell’organo di revisione contabile della IPAB - Istituto “San Luigi Gonzaga” di Chieti;

h) prendere, inoltre, atto alla nota prot.n. 236/Segr. del 18 febbraio 2004, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. C), con la quale il medesimo Componente della Giunta Regionale ha nominato la Dr.ssa Maria Rosaria Fabucci come Revisore dei Conti della IPAB in oggetto;

i) nominare, per la durata di anni tre dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 29 novembre 1999, n.125, Revisore dei Conti della IPAB - Istituto “San Luigi Gonzaga” di Chieti la Dr.ssa Maria Rosaria Fabucci, nata a Chieti il 17.10.1968 e residente a Miglianico (CH) in Via Papa Giovanni XIII, n.8, regolarmente iscritta al n. 84591 del Registro dei Revisori Contabili, come si evince dal curriculum vitae allegato alla designazione stessa;

j) precisare che al Revisore Contabile spettano le attribuzioni e gli obblighi fissati dalla vigente normativa, nonché il compenso annuo determinato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.290 del 10 marzo 2000;

k) incaricare il competente Servizio “Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - Promozione rapporti con soggetti e strutture” degli adempimenti per le notifiche del presente provvedimento agli interessati;

l) disporre la pubblicazione del presente atto sul *B.U.R.A.*

DELIBERAZIONE 20.02.2004, n.106:

IPAB - Casa di Riposo “F. Alessandrini” di Civitella del Tronto (TE). L.R. 29 novembre 1999, n. 125.Nomina Amministratore Unico.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, di:

- 1) prendere atto della nota prot.141/Segr. in data 3 febbraio 2004, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale il competente assessore ha individuato, quale nuovo Amministratore dell'Ente in oggetto, l'Avv. Gaetano Luca Ronchi, nato a Teramo il 7/01/1966 e residente a Civitella del Tronto (TE) in Via della Pietà n.4;
- 2) dichiarare formalmente ricostituito, secondo la previsione dell'art. 3 della L.R. 29 novembre 1999, n. 125, l'organo di amministrazione della IPAB - Casa di Riposo “F. Alessandrini” di Civitella del Tronto (TE), eretta in Ente Morale con R.D. 12 ottobre 1924, e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n.6972, già concentrata ed amministrata dalla locale ex ECA, nella persona dell'Avv. Gaetano Luca Ronchi, quale Amministratore Unico;
- 3) stabilire che, come previsto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 125/99, il ricostituito organo di amministrazione resta in carica per anni quattro, a decorrere dalla data di insediamento, e comunque fino alla eventuale trasformazione della IPAB, ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n.207, ed alla emananda normativa regionale di attuazione, in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero, ricorrendone le condizioni, in persona giuridica privata;
- 4) incaricare il competente “Servizio vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - Promozione rapporti con soggetti e strutture” degli adempimenti per le notifiche del presente provvedimento agli interessati;
- 5) disporre la pubblicazione del presente atto sul *B.U.R.A.*

DELIBERAZIONE 20.02.2004, n.107:

IPAB - Istituti Assistenziali Riuniti Casa di Riposo - Orfanotrofio Femminile “De Sanctis - Del Bono” di Penne (PE) - Ricostituzione organo di amministrazione e nomina organo di revisione contabile.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, di:

- a) dare atto che il Consiglio di Amministrazione della IPAB - Istituti Assistenziali Riuniti Casa di Riposo - Orfanotrofio Femminile “De Sanctis - Del Bono” di Penne, nominato per un quadriennio con decreto prefettizio del 1997, non risulta rinnovato alla naturale scadenza ai sensi delle intervenute norme regionali (L.R. n.97/99), per cui occorre provvedere alla sua ricostituzione;
- b) prendere atto della nota del Comune di Penne prot.n. 11730 in data 16 dicembre 2003, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale è stato trasmesso il provvedimento del Sindaco, in data 11 dicembre 2003, concernente la nomina dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione, individuati nelle seguenti persone:
- Maria Cristina Foschini, nata a Penne il 12.08.1938 ed ivi residente in Via dei Maestri Muratori, 17;
 - Antonio Bellante, nato a Penne il 28.11.1946 ed ivi residente in C.da Blanzano, 15;
 - Remo Evangelista, nato a Penne il 12.02.1956 ed ivi residente in C.da Cortile, 10;
- c) prendere, altresì, atto della designazione del Componente della Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali, formalizzata con nota prot.n. 184/Segr., in data 10 febbraio 2004, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All.B), riferite al Sig. Gianluca SAVINI, nato a Penne il 18/02/1975 ed ivi residente in C.da Baracchia 8, quale membro del Consiglio di Amministrazione e alla Sig.ra Patrizia LEONE, nata a Penne il 14/04/1960 ed ivi residente in Via S. Rocco 81, in qualità di Presidente del Consiglio stesso;
- d) dichiarare formalmente ricostituito, secondo la previsione del R.D.6 marzo 1939 ed in applicazione della L.R. n.97/99, l'organo ordinario di amministrazione degli Istituti Assistenziali Riuniti Casa di Riposo - Orfanotrofio Femminile “De Sanctis - Del Bono” di Penne, costituiti dal raggruppamento di precedenti Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza (Enti Morali ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n.6972) decentrate dalla locale ex ECA a norma del R.D. 6 marzo 1939, nelle seguenti persone:
- Patrizia Leone - Presidente;
 - Gianluca Savini - Componente;
 - Maria Cristina Foschini - Componente;
 - Antonio Bellante - Componente;
 - Remo Evangelista - Componente;
- e) stabilire che, come previsto dal R.D. 6 marzo 1939, il ricostituito Consiglio di Amministrazione resta in carica per quattro anni, a decorrere dalla data della riunione di insediamento, convocata dal nuovo Presidente, e

comunque fino alla eventuale trasformazione della IPAB, ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n.207, ed alla emananda normativa regionale di attuazione, in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero, ricorrendone le condizioni, in persona giuridica privata;

f) porre obbligo alla predetta IPAB di trasmettere al competente Servizio “Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture” il verbale della riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione;

g) procedere, ai sensi dell’art.4 della L.R. 29 novembre 1999, n. 125, alla nomina dell’organo di revisione contabile della IPAB - Istituti Assistenziali Riuniti Casa di Riposo - Orfanotrofio Femminile “De Sanctis - Del Bono” di Penne;

h) prendere, inoltre, atto alla nota prot.n. 214/Segr. del 12 febbraio 2004, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. C), con la quale il medesimo Componente della Giunta Regionale ha nominato il Dr.Paolo Mancini come Revisore dei Conti della IPAB in oggetto;

i) nominare, per la durata di anni tre dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 29 novembre 1999, n.125, Revisore dei Conti della IPAB - Istituti Assistenziali Riuniti Casa di Riposo - Orfanotrofio Femminile “De Sanctis- Del Bono” di Penne il Dr.Paolo Mancini, nato a Civitella Casanova (PE) il 27.06.1939 e residente a Montesilvano in Via Adige 69, regolarmente iscritto all’Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs.27 gennaio 1992, n.88, e del D.P.R. 20/11/1992, n.474, come si evince dal curriculum vitae allegato alla designazione stessa;

j) precisare che al Revisore Contabile spettano le attribuzioni e gli obblighi fissati dalla vigente normativa, nonché il compenso annuo determinato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.290 del 10 marzo 2000;

k) incaricare il competente Servizio “Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - Promozione rapporti con soggetti e strutture” degli adempimenti per le notifiche del presente provvedimento agli interessati;

l) disporre la pubblicazione del presente atto sul *B.U.R.A.*

DELIBERAZIONE 27.02.2004, n.119:

Avviso per la presentazione di progetti a valere sulla Misura D1 Azione 4 - Grandi Imprese. Proroga termine.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. 30.12.2003, n.1268, pubblicata sul *B.U.R.A.* n.6 speciale del 23.01.04, con la quale sono stati approvati gli avvisi per la presentazione di progetti a valere sulle Misure A2 - A3 - B1 - C3 - D1 - D2 - D4 - E1;

Visto, in particolare, l'Avviso riguardante la Misura D1 Azione 4, concernente interventi di "Aiuto alla formazione - Progetti grandi imprese" - per il quale è stata fissata come scadenza il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*;

Ritenuto di dover prorogare, in relazione alla complessità di analisi e progettazioni richiesta da interventi formativi mirati ad imprese di grandi dimensioni, il termine sopraindicato di ulteriori 30 giorni a decorrere dal 3 marzo 2004;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio "Programmazione Interventi Politiche del lavoro della formazione e dell'istruzione" e dal Direttore regionale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa che si intendono qui integralmente iscritte ed approvate:

1. di prorogare di trenta giorni a decorrere dal 03 marzo 2004, il termine di scadenza fissato per la presentazione dei progetti a valere sulla Misura D1 - Azione 4 "Interventi di aiuto alla formazione - Progetti grandi imprese".
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento con rito d'urgenza sul *BURA*.
3. Di pubblicizzare la presente deliberazione sui siti:
<http://formazione.regione.abruzzo.it>
<http://istruzione.regione.abruzzo.it>
<http://lavoro.regione.abruzzo.it>

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI L'AQUILA

Decreto n° 09431 del 04/03/2004 relativo alla determinazione delle indennità d'esproprio da corrispondere ai proprietari esproprianti per il riordino e la sistemazione generale della S.P. n° 117 di "Mastroiacovo" Comune d' Introdacqua e Sulmona.

IL PRESIDENTE

Omissis
DECRETA

1. la misura delle indennità d'esproprio, per complessivi Euro 30.352,07, da corrispondere agli aventi diritto ai sensi della legge 865/71, è indicata nell'allegato piano particellare "Computo delle indennità d'esproprio", che forma parte integrale e sostanziale del presente decreto;
2. Il Dirigente del Settore Espropri è incaricato di comunicare l'indennità di cui al presente decreto alle ditte interessate, nelle forme previste per gli atti processuali civili;
3. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui al 4° comma dell'art.11 della legge n.865/71, comunicano all'Ente espropriante, se intendono accettare l'indennità stessa.
4. In caso di silenzio da parte degli interessati, l'indennità s'intenderà rifiutata e, si provvederà al contestuale deposito della stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti di L'Aquila;
5. Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Ing. Francesco Bonanni

IL PRESIDENTE
Dott. Palmiero Susi

COMUNE DI CELANO (AQ)

Avviso di deposito atti, nella segreteria comunale, concernente l'espropriazione dei beni occorrenti per i lavori di costruzione della strada di collegamento complesso scolastico Madonna delle Grazie – Via Collutri – Via Granatieri di Sardegna.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art.57 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.,

Visto l'art.10 della legge 865/1971 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che presso la Segreteria di questo Comune si trovano depositati i seguenti atti: Relazione esplicativa, Elenco dei proprietari, stralcio dei piani urbanistici vigenti, verbali di consistenza dei beni interessati.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione dei detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso sul *BURA*.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Specchio Ing. Valter

COMUNE DI
LUCO DEI MARSII (AQ)

Espropriazione per Pubblica Utilità. Lavori di urbanizzazione località Petogna. Decreto di indicazione dell' indennità provvisoria. (L. 22.10.1971, n. 865, art. 11).

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO

Visti:

- la L.25.06.1865, n. 2359;
- la L.22.10.1971, n.865;

DECRETA

Art.1

La misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto:

- va notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;
- va affisso all'Albo Pretorio e pubblicato nel sito Internet di questo Comune;
- va pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Art.3

I proprietari, ai sensi del comma 2, art. 12, della L.n.865/1971, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, comunicano a questo Comune se intendono accettare l'indennità provvisoria.

In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Art.4

Il presente decreto costituisce provvedimento provvisorio.

Luco dei Marsi, li 03.03.2004

IL RESP.UFFICIO TECNICO
Geom. Antonio Guercioni

COMUNE DI
MARTINSICURO (TE)

Piano particolareggiato di comparto turistico di tipo “C” per la realizzazione di un complesso residenziale – turistico di cui art. 30.1 del NTA del vigente PRG sito in Villa Rosa, strada provinciale n. 71 (Via Magenta) – Controdeduzioni alle osservazioni – Approvazione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di respingere le osservazioni fatte pervenire dalla ditta “Viviani Luigi - Fortuna Primo - Staffilani Antonio” in data 15.9.2003, prot.21023, ritenendo la “residenza turistica” assimilata ad “appartamento per vacanza o residence” con gestione unitaria, ai sensi della L.R. 217/83 come meglio specificato nella relazione-valutazione del tecnico istruttore datata 13.11.2003 in premessa citata;
2. di approvare definitivamente l’intervento urbanistico di iniziativa privata “Piano particolareggiato di comparto turistico di tipo “C” per la realizzazione di un complesso residenziale / turistico di cui all’art.30.1 delle N.T.A. del vigente P.R.G. sito in Villa Rosa, strada provinciale n.71 (via Magenta)”, ritenendo definitivamente concluso l’iter amministrativo;
3. di dare atto che il “piano” di cui al punto 2) entrerà in vigore con la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente atto deliberativo e che la stipula della convenzione potrà essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione stessa;
4. di dare atto altresì che in sede di stipula della convenzione saranno recepiti totalmente ed integralmente gli emendamenti approvati con l’atto di adozione n.40/2003 di seguito elencati:
 - a. nella relazione tecnica - Tav.n.6, pag.7, rigo 9 - dopo la parola “collegate” viene aggiunta la frase “saranno parte integrante e funzionale”;
 - b. nello schema di convenzione - Tav.n.9, art.8 - dopo la parola “lottizzanti” viene aggiunta la frase “Per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da scomputare e non, dovrà essere fornito un progetto esecutivo da concordare con l’Ufficio Tecnico, che provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie ed opportune. Il rilascio dell’agibilità è subordinato all’esito positivo del collaudo di tutte le attrezzature ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interne ed esterne”.
 - c. nello schema di convenzione - Tav.n.9, art.4, pag.5 - si elimina la frase da “Il Comune” fino a “separatamente”.

COMUNE DI
CITTA' S. ANGELO (PE)

Deposito presso la Segreteria Comunale degli atti inerenti l'Approvazione procedimentale Art. 11 L. n. 241/90 – Adozione variante al P.R.G.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TECNICO

Visti gli art. 10-11, della L.R. n.70/95;

Vista la L.R. 11/99 e L.R. n.26/00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 17.10.2003, esecutiva, ad oggetto: “approvazione accordo procedimentale art. 11 L. n.241/90. Adozione variante al P.R.G.” con i relativi elaborati progettuali;

Visto l'art. 11 della Legge n. 241/90, ora in vigore;

RENDE NOTO

Che presso l'ufficio di segreteria di questo Comune è depositata, per 45 giorni interi e consecutivi decorrenti da oggi, la deliberazione consigliere n.29 del 17.10.2003, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione accordo procedimentale art.11L.241/90. Adozione variante P.R.G.” con i relativi allegati, a libera visione del pubblico.

Entro e non oltre il termine suddetto gli interessati possono presentare osservazioni.

Città S. Angelo, li

IL DIRIGENTE
Ing. A. Antonacci

COMUNE DI
CITTA' S. ANGELO (PE)

Deposito presso la Segreteria Comunale degli atti inerenti l'intervento in località Marina da parte della Ditta Martinelli Giancarlo. Adozione Variante al P.R.G.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TECNICO

Visti gli art. 10-11, 30 Bis e 8 ter della L.R. n.70/95;

Vista la L.R. 11/99 e L.R. n.26/00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 23.01.2004, esecutiva, ad oggetto: "Programma Integrato di Intervento in località Marina. Ditta Martinelli Giancarlo" con i relativi elaborati progettuali;

Visto l'art. 11 della Legge n. 241/90, ora in vigore;

RENDE NOTO

Che presso l'ufficio di segreteria di questo Comune è depositata, per 45 giorni interi e consecutivi decorrenti da oggi, la deliberazione consigliere n.04 del 23.01.2004, esecutiva, ad oggetto: "Programma Integrato di Intervento in località Marina. Ditta Martinelli Giancarlo" con i relativi elaborati progettuali, a libera visione del pubblico.

Entro e non oltre il termine suddetto gli interessati possono presentare osservazioni.

Città S. Angelo, li

IL DIRIGENTE
Ing. A. Antonacci

COMUNE DI
CITTA' S. ANGELO (PE)

Approvazione piano particolareggiato della Marina. Adozione variante al P.R.G.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TECNICO

Vista la legge n.70/95;

Vista la L.R. n.26/00 e l'art. 43 della L.R. n.11/99;

Vista la delibera di C.C. n.06/04 avente ad oggetto; "Piano Particolareggiato della Marina. Determinazioni";

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con atto n.06 del 23.01.2004, esecutiva nei termini di Legge, ha approvato definitivamente il piano particolareggiato della Marina, redatta ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.18/83, composta da n. 18 allegati. Tali atti sono depositati presso l'Ufficio di segreteria ed eventualmente presentare opposizione nei modi e nei termini previsti dalle vigenti Leggi.

Città S. Angelo, li

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro Antonacci

ENEL DISTRIBUZIONE
SOCIETA' PER AZIONI
ZONA TERAMO

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio Km 1.300 di linea MT 20 KV in cavo cordato da 3x95+50y mmq; Km 0,040 di linea MT 20 KV in cavo cordato interrato 3x95+50y tra le cabine "Depuratore" (Basciano) e la cabina "Leonetti" (Penna S. Andrea) (pratica 274/D/TE).

ENEL DISTRIBUZIONE
SOCIETÀ PER AZIONI

Direzione Lazio - Abruzzo e Molise - Zona di Teramo con sede in Teramo Viale Bovio n. 40 ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.88 n. 83 integrata e modificata dalla legge n. 132 del 23.12.99

RENDE NOTO

che con domanda in data odierna inoltrata al Comune di Basciano, Penna S. Andrea, Teramo, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato territoriale di Sulmona, ai Comandi Militari di Ancona - Aquila e Bari, alla Soprintendenza alle Antichità dell'Abruzzo di Chieti, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di L'Aquila, alla Amministrazione Provinciale di Teramo, alla Direzione Attività Estrattive ufficio cave di Pescara, all'ufficio Idrocarburi di Roma, all'ufficio Prov.Motorizzazione Civile U.S.T.I.F. di Pescara ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio km 1,300 di linea MT 20 KV aerea in cavo cordato da 3x95+50y mmq; km 0,040 di linea MT 20 KV in cavo cordato interrato 3x95+50y tra le cabine "Depuratore" (Basciano) e la cabina "Leonetti" (Penna S. Andrea) (pratica 274/D/TE).

La costruzione del suddetto elettrodotto servirà a migliorare la qualità del servizio di distribuzione nei Comuni citati.

Le caratteristiche principali della linea sono le seguenti:

-) corrente alternata trifase;
-) tensione 20 KV
-) frequenza: 50 Hz;
-) conduttori: Al 95 mmq (linea MT 20 KV aerea); cavo MT della selezione 3x95+50y Al (linea MT 20 KV interrata)
-) sostegni del tipo poligonali in acciaio a due tronchi;
-) sostegni a traliccio;
-) lunghezza della linea M.T. 20 KV aerea da costruire circa Km 1,300;
-) lunghezza della linea MT 20 KV interrata da costruire Km 0,040.

La descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione, nelle ore d'ufficio, di chiunque intenda prenderne visione.

Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell'impianto elettrico, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Teramo, li 10 marzo 2004

IL RESPONSABILE
Luciano Tonino Seccia

PROGETTO STIFFE S.P.A.
Sede Sociale in San Demetrio ne' Vestini, Fraz. Stiffe
Capitale Sociale Euro 396.288,00 interamente versato
Iscritta presso il Registro delle Imprese
di L'Aquila al n.4579
C.C.I.A.A. n.83112
Partita Iva n. 01357910668

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria.

I signori azionisti della "Progetto Stiffe S.p.A." sono convocati in seduta ordinaria presso la "Sala Aurora" in San Demetrio ne' Vestini, per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Parte ordinaria:
 - Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2003

2. Parte straordinaria:
 - Adeguamento Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs.n.6 del 17.1.2003;

Si rammenta che possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni entro il 24 aprile 2004 presso la sede sociale della "Progetto Stiffe S.p.A.".

Nel caso in cui l'Assemblea non risultasse in numero legale per la prima convocazione, fin d'ora viene fissata la seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2004, stesso luogo, stessa ora.

San Demetrio ne' Vestini, 12 marzo 2004.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Serafino Gaetano